

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

PAOLO BONTEMPI

Usura e retroattività

ne non corretto fare attendere i soggetti interessati fino all'emanazione della nuova regolamentazione, tenuto conto anche degli effetti negativi derivanti dal rifiuto dell'adozione successiva.

La normativa transitoria fa riferimento e risolve solo i quesiti giuridici posti in questo procedimento. Di conseguenza non si occupa dell'esame e della valutazione del quesito, se altre differenze, che sussistono nel diritto vigente in merito all'adozione da parte di partner coniugati rispetto a partner registrati, sono compatibili con la costituzione.

È compito del legislatore affrontare l'esame di queste problematiche, nel quadro delle modifiche legislative necessarie in materia di adozione.

III

Nel giudizio di costituzionalità vengono annullate le impugnate decisioni, ai sensi del §

95, comma 2 BverfGG e la causa è rimessa all'Amtsgericht di Muenster. Ai sensi del § 34 a, comma 2 BVerfGG la Repubblica Federale Tedesca deve provvedere alla rifusione delle spese a favore della ricorrente, in ragione del fatto che le decisioni impugnate si sono basate su una legge federale riconosciuta incostituzionale.

IV

Così deciso unanimemente. (*Omissis*)

[KIRCHHOF *Vicepresidente*. – Frau Dr K.W. (avv.ti Meisterernst, Düsing e Manstetten)]

[Traduzione a cura di F. Scamuzzi]

[*La sentenza è oggetto di commento di F. BRUNETTA D'USSEAUX, in Parte seconda, p. 375*]

- CASS. CIV., I sez., 11.1.2013, n. 602
Cassa App. Milano, 4.2.2005

CONTRATTI BANCARI - INTERESSI ULTRALEGALI - PATTUIZIONE ANTECEDENTE ALLA L. N. 108/1996 - SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - ILLICITÀ - CONDIZIONI (cod. civ., art. 1418; cod. pen., art. 644; l. 7.3.1996, n. 108) (a)

CONTRATTI BANCARI - USURA - USURA SOPRAVVENUTA - RILEVANZA - SOSTITUZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE SUGLI INTERESSI - CONDIZIONI (cod. civ., artt. 1339, 1419, 1815; l. 7.3.1996, n. 108) (b)

(a) Con riferimento a fattispecie anteriori alla l. 7.3.1996, n. 108, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta; l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex

art. 644 cod. pen.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.

(b) In caso di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, va richiamato l'art. 1 di detta legge che ha previsto la fissazione di tassi soglia (periodicamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, comma 2°, e 1339 cod. civ. circa l'inserzione automatica di clausole, dai tassi soglia fissati in relazione ai diversi periodi.

dal testo:

Il fatto. Con decreto ingiuntivo, emesso in data 11 ottobre 1991, il Presidente del Tribunale di Milano intimava alla società semplice

“C.” di O. G. e P. O., e agli stessi soci in via tra loro solidale, di pagare al Banco S. S.p.a. la somma di lire 89.383.223, oltre interessi, quale saldo debitorio di conto corrente, nonché all’O. e alla P. di pagare l’importo di lire 63.502.725, oltre interessi, relativo ad altro conto corrente.

Proponevano ritualmente opposizione al provvedimento monitorio la P. e l’O. (quest’ultimo anche quale amministratore della società) assumendo l’erroneità dei conteggi presentati e la mancata pattuizione di interessi ultralegali.

Costituitasi, la Banca chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 15 dicembre 1994, rigettava le domande.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello O. e P., nonché la società semplice “C.”. Si costituiva la Banca, che chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 15/12/2004 – 04/02/2005, rigettava l’appello.

Proponevano ricorso per cassazione gli appellanti. Resisteva con controricorso la Banca.

Questa Corte, con sentenza in data 11/11/1999 n. 12507, accoglieva parzialmente il ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Con atti di citazione rispettivamente notificati in data 12/12/2000 e 15/12/2000, entrambe le parti provvedevano ad instaurare giudizio di riassunzione. I relativi giudizi venivano riuniti. Veniva disposta ed espletata CTU contabile.

Con sentenza in data 15/12/2004 – 4/2/2005, la Corte di Appello di Milano revocava il decreto ingiuntivo, condannava “C. s.s.” a pagare euro 75.618,46, nonché O. e P. a pagare euro 34.499,84, tutti con interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo.

Ricorre per cassazione il Banco S. S.P.A.

Resistono, con controricorso e propongono ricorso incidentale l’O., la P. e “C.” s.s.

Resiste con controricorso al ricorso incidentale la Banca.

I motivi. Con il primo motivo, la ricorrente principale chiede dichiararsi la nullità della sentenza per violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., in quanto il giudice del rinvio avrebbe

pronunciato al di là dei limiti fissati da questa Corte. Con il secondo, lamenta violazione dell’art. 324 c.p.c., sussistendo giudicato parziale.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché vizio di motivazione, in punto capitalizzazione degli interessi. Con il quarto, violazione dell’art. 1283 c.c., in punto capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla domanda giudiziale.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio di retroattività della legge, in relazione all’applicazione della disciplina “anti-usura”, introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, a fattispecie antecedente. Con il sesto, vizio di motivazione in punto applicazione del tasso legale degli interessi in luogo di quello convenzionale.

Con un unico motivo, i ricorrenti incidentali lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe riconosciuto gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo su somme capitali, già maggiorate di interessi.

Vanno innanzi tutto considerati contenuto e limiti, del rinvio disposto da questa Corte.

Nella predetta sentenza, si precisa che non sono nulle le clausole di determinazione del saggio di interesse superiore a quello legale: l’obbligo della forma scritta è rispettato, (art. 1284 comma 3° c.c.) e l’indicazione numerica del tasso da praticare rende quest’ultimo predeterminato. Nulle invece le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dando luogo a anatocismo, vietato dall’art. 1283 c.c., che ammette la produzione di interessi su interessi (scaduti) soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi). Aggiunge questa Corte che il giudice del rinvio pure esaminerà l’incidenza nella fattispecie concreta della sopravvenuta legge n. 108, già indicata.

La ricorrente sostiene che il divieto della capitalizzazione trimestrale degli interessi non escluderebbe altre capitalizzazioni, e segnatamente quella annuale. Al contrario, come è evidente, nella predetta sentenza, questa Corte tratta di capitalizzazione trimestrale perché

questa era oggetto di dibattito, ma dal contesto motivazionale, emerge con chiarezza l'affermazione del divieto di ogni capitalizzazione di interessi su interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (salvo, come si diceva, in caso di domanda giudiziale o convenzionale posteriore alla scadenza di essi).

Bene ha fatto dunque il giudice del rinvio ad escludere qualsiasi capitalizzazione (annuale, semestrale, trimestrale ecc.), conformemente alle indicazioni del giudice remittente, e secondo orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando negli anni (tra le altre, Cass. S.U. n. 24418/2010; Cass. n. 9695/2011).

Quanto alla richiesta della Banca di capitalizzazione degli interessi, anche con riferimento al periodo successivo all'emissione del decreto ingiuntivo (ciò che, ai sensi del predetto art. 1283 c.c. sarebbe consentito), il relativo motivo è da ritenersi inammissibile, in quanto del tutto generico e non autosufficiente: non è dato infatti comprendere se ed in che misura tale capitalizzazione sia stata ammessa, dopo il decreto ingiuntivo, ovvero totalmente esclusa (è assai significativo al riguardo, come si vedrà, che il ricorso incidentale censuri, all'opposto, la capitalizzazione degli interessi asseritamente effettuata dopo il decreto ingiuntivo).

La ricorrente principale lamenta altresì che il giudice del rinvio, in applicazione della L. 108 del 1996, abbia dichiarato nulle le clausole dei contratti di conto corrente che determinavano un tasso di interesse superiore a quello legale, e sostituito, appunto, il tasso praticato con quello legale.

La censura è fondata.

Come si è detto, questa Corte, nella sentenza di rinvio aveva escluso la nullità delle clausole contrattuali determinanti un interesse superiore a quello legale. Tale profilo dunque non poteva costituire oggetto di delibazione da parte del giudice del rinvio, e doveva ritenersi coperto da giudicato parziale.

È vero peraltro, come si è detto, che questa Corte sollecitava il giudice del rinvio a verificare l'incidenza nella fattispecie concreta della legge n. 108 del 1996. Va peraltro precisato che, pur seguendo tale differente percorso logico, si perviene, come si vedrà, al medesimo risultato di validità delle clausole contrattuali in questione.

Giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo, Cass. N. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore (come – pacificamente – nel caso che ci occupa) alla L. 108 del 1996, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta; l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura *ex art.* 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.

Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale, come invece disposto dal giudice del rinvio.

Al contrario, come sembra suggerire lo stesso ricorrente principale, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato l'art. 1 L. n. 108 del 1996 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali); al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia.

Va pertanto accolto nei termini suindicati il ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, si afferma che il giudice del rinvio ha bensì escluso ogni forma di anatocismo, ma poi, sulla base delle risultanze della CTU, ha determinato gli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo su somme capitali già maggiorate di interessi. Non si avvedono peraltro i ricorrenti incidentali che la capitalizzazione, successiva alla domanda giudiziale, è l'unica ipotesi unitamente alla convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi, esclusa dal generale divieto di anatocismo.

Va pertanto rigettato il ricorso incidentale.

Accolto dunque, entro i limiti suindicati il ricorso principale, va cassata la sentenza impu-

gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra indicato e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. (*Omissis*)

[FIORETTI *Presidente* – DOGLIOTTI *Estensore* – PRATIS *P.M.* (concl. diff.). – Banca S. s.p.a. (avv.ti Caruso e Voltaggio) – O. e al. (avv.ti Lo Conte e Scaravalli)]

Nota di commento: «Usura e retroattività» [★]

I. Il caso

Una società di persone e due dei suoi soci illimitatamente responsabili propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei loro confronti per il pagamento del saldo debitore di due conti correnti bancari intestati alla società.

L'opposizione, fondata sulla contestazione circa l'applicazione di interessi convenzionali ultra legali ed anatocistici, viene rigettata in primo e secondo grado, ma poi, a seguito del parziale accoglimento di un primo ricorso in Cassazione, è in parte accolta con riduzione della somma dovuta dagli opposenti.

In sede di giudizio di rinvio viene in considerazione la questione del rispetto della legge sull'usura (l. 7.3.1996, n. 108, *Disposizioni in materia di usura*) con riferimento ad interessi addebitati in esecuzione di rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.

La causa torna quindi in Cassazione per rispondere a due quesiti sul punto che si presentano di particolare interesse:

1. il primo è *se possa parlarsi di nullità sopravvenuta a proposito di clausole inserite in contratti bancari perfezionati prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996 e contenenti la previsione di interessi convenzionali divenuti superiori ai tassi soglia fissati dalla predetta disciplina anti usura*;
2. il secondo è *se l'introduzione di tassi soglia da parte della l. n. 108/1996 sia idonea a produrre effetti sulle clausole di contratti preesistenti contenenti la previsione di interessi convenzionali eccedenti tali soglie, determinandone l'abbattimento*.

II. Le questioni

1. L'APPLICAZIONE DELLA L. 7.3.1996, N. 108 AI REQUISITI DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI PREESISTENTI. Come ormai noto, la l. 7.3.1996, n. 108 si è preoccupata di contrastare la pattuizione di interessi

usurari, introducendo una soglia oggettiva (variabile nel tempo) oltre la quale gli interessi divengono illegittimi, con conseguente loro azzeramento (art. 1815, comma 2°, cod. civ.).

Le soglie oltre le quali gli interessi divengono usurari sono previste per categorie omogenee di operazioni finanziarie e sono ricavabili dal cosiddetto *tasso effettivo globale medio*, un valore percentuale che esprime la media dei tassi di interesse su base annua, delle commissioni e delle altre remunerazioni praticate da banche ed intermediari finanziari rilevati trimestralmente, per diverse tipologie di rapporti finanziari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Si tratta di un tasso *effettivo* e *globale* in quanto comprensivo di commissioni, (anche di massimo scoperto), spese e remunerazioni a vario titolo dovute per l'operazione di finanziamento, con la sola esclusione degli oneri fiscali; è poi un tasso *medio*, perché traduce in termini percentuali i tassi di interesse praticati per operazioni della stessa natura dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

Ora, l'interesse convenzionale si considera usurario se supera di 1/4 e di ulteriori 4 punti percentuali il tasso effettivo globale medio rilevato per l'operazione a cui accede o comunque se supera di 8 punti percentuali il predetto valore fissato amministrativamente. Questo criterio è stato introdotto dall'art. 8, comma 5°, lett. d), d.l. 13.5.2011, n. 70 (*Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*, il c.d. *Decreto sviluppo*), convertito dalla l. 12.7.2011, n. 106 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*) che ha così modificato l'art. 2, comma 4°, l. n. 108/1996.

Si noti che, ai sensi dell'art. 644, comma 4°, cod. pen., rientra nel concetto di interesse usurario qualsiasi remunerazione, spesa (ad eccezione di quelle per imposte e tasse) o commissione collegata all'erogazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, come precisato dall'art. 2 bis, comma 2°, d.l. 29.11.2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*), convertito con modificazioni nella l. 28.1.2009, n. 2 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*).

Anche prima della precisazione introdotta con la normativa appena citata la Supr. Corte era giunta a chiarire che la commissione di massimo scoperto dovesse essere considerata ai fini del calcolo del tas-

[★] Contributo pubblicato in base a *referee*.

so usurario, contrariamente a quanto sosteneva la Banca d'Italia.

A rientrare nel calcolo degli interessi usurari è però solo la «remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (come precisa l'art. 2 *bis*, comma 2°, d.l. n. 185/2008), per cui dovrebbero risultare escluse dal computo tutte quelle commissioni o remunerazioni per la semplice messa a disposizione dei fondi.

Come già anticipato, la conseguenza della qualificazione di un interesse come usurario è che, oltre a configurarsi l'ipotesi del reato di usura, il mutuante non avrà diritto alla percezione di alcun interesse, essendo la relativa pattuizione colpita dalla nullità assoluta prevista dall'art. 1815, comma 2°, cod. civ. (nel testo modificato dalla l. n. 108/1996).

Mentre infatti prima dell'entrata in vigore della legge sull'usura il tasso usurario era sostituito di diritto con quello legale, oggi qualsiasi finanziamento a tasso usurario si trasforma in finanziamento gratuito.

L'effetto più immediato che la giurisprudenza ha ricavato dall'introduzione della nuova disciplina è stata l'applicazione della l. n. 108/1996 anche ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore (aprile 1996) o, meglio, ai contratti stipulati prima della pubblicazione del primo decreto ministeriale di rilevazione dei tassi soglia (che risale al 2.4.1997). Tale applicazione è però limitata ai *rapporti non ancora esauritisi* o meglio alle prestazioni non ancora eseguite ed ancora dovute in forza dei contratti in essere.

Conseguenze di un simile ragionamento sono state, tra le altre:

- a) la sostituzione, *ex artt.* 1419, comma 2°, e 1339 cod. civ., del tasso divenuto usurario con un diverso tasso lecito;
- b) l'obbligo della banca di restituire la parte di interessi eccedente la soglia usuraria percepiti dall'aprile 1996 in avanti (o meglio dall'aprile 1997 in avanti, essendo quest'ultimo il momento in cui la l. n. 108/1996 ha avuto effettiva applicazione a seguito dell'entrata in vigore del primo decreto ministeriale di rilevazione dei tassi soglia).

Vi era inizialmente maggiore incertezza circa la possibilità di dichiarare la nullità (totale o parziale) della clausola che prevedeva interessi convenzionali ultra legali divenuti usurari per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996 e dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: ad un primo indirizzo che propendeva per la nullità sopravvenuta della clausola si è venuto contrapponendo un diverso orientamento che invece non ritiene possibile parlare di nullità sopravvenuta in mancanza di disposizioni di carattere retroattivo nella l. n.

108/1996, la cui entrata in vigore avrebbe semplicemente reso inesigibili per il futuro interessi convenzionali superiori ai tassi soglia rilevati periodo per periodo.

La sentenza annotata conferma che non può dichiararsi la nullità delle clausole inserite in contratti conclusi precedentemente l'entrata in vigore della l. n. 108/1996 e contenenti la previsione di interessi convenzionali divenuti usurari in quanto eccedenti i limiti introdotti dalla nuova normativa anti usura, per la semplice ragione che quella legge non contiene disposizioni retroattive.

Tale nullità potrebbe dichiararsi nel solo caso in cui la clausola determinativa degli interessi integrasse, già nel momento in cui veniva concordata, gli estremi del reato di usura previsto e punito dall'art. 644 cod. pen. nella versione precedente l'entrata in vigore della l. n. 108/1996, il che però presuppone che ricorressero tre elementi: il vantaggio usurario dell'intermediario finanziatore, lo stato di bisogno del soggetto finanziato e l'approffittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.

La sentenza merita senz'altro adesione e pare conforme all'evoluzione normativa in tema di usura.

In termini di teoria generale del contratto, la validità o meno di un contratto o di una clausola infatti va valutata con riferimento alla normativa in vigore al momento del perfezionamento dell'accordo, non potendosi ipotizzare un vizio genetico non ricavabile dalla normativa in vigore al momento della conclusione del negozio. In altre parole, appare una contraddizione in termini parlare di nullità sopravvenuta di un contratto in quanto la nullità, riguardando l'atto, non può che essere originaria, laddove la normativa sopravvenuta potrà tutt'al più operare sugli effetti dell'atto.

Pertanto non può dichiararsi la nullità di un contratto o di una sua clausola per effetto di una legge sopravvenuta, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva della nuova normativa.

La l. n. 108/1996 non contiene disposizioni aventi efficacia retroattiva e per giunta il legislatore è poi intervenuto per chiarire che le nuove disposizioni anti usura non si applicano agli accordi finanziari già in essere.

Infatti il d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito con modificazioni nella l. 28.2.2001, n. 24 (*Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108*), ha precisato, all'art. 1, comma 1°, che, sia ai fini della configurabilità del reato di usura (art. 644 cod. pen.) sia ai fini della configurabilità della nullità dei tassi usurari (art. 1815, comma 2°, cod. civ.), il superamento del tasso soglia va considerato al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

La norma precisa che la regola vale per i tassi pattuiti «a qualsiasi titolo» e quindi deve ritenersi che non potrà applicarsi l'art. 1815, comma 2°, cod. civ. (il quale prevede che, in caso di interessi usurari, nulla sia dovuto) a nessuna operazione finanziaria (non solo ai mutui) conclusa prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996.

Il chiarimento, essendo contenuto in una legge di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e dunque si applica fin dall'entrata in vigore della l. n. 108/1996.

Ciò significa quindi che le soglie introdotte dalla l. n. 108/1996, come integrata dai successivi decreti ministeriali di rilevazioni dei tassi annui effettivo globali medi, non possono determinare la nullità di clausole pattuite prima dell'entrata in vigore di quella normativa.

Un'analogia soluzione era stata accolta dalla giurisprudenza anche con riferimento alla disciplina sopravvenuta di altri contratti destinati ad avere esecuzione continuata nel tempo: è il caso della cosiddetta fideiussione *omnibus*, la quale, com'è noto, comporta che il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal cliente garantito verso la banca in dipendenza di ogni possibile rapporto intrattenuto con la stessa.

Con l'entrata in vigore della l. 17.2.1992, n. 154 (*Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*) una delle principali novità introdotte è stata quella di risolvere la dibattuta questione circa la validità delle fideiussioni *omnibus*, prevedendo l'art. 10 della citata legge la modifica dell'art. 1938 cod. civ. che oggi impone, a pena di nullità, la previsione dell'importo massimo garantito in caso di fideiussione prestata per una obbligazione condizionale o futura (la fideiussione *omnibus* è dunque perfettamente valida, sempre che preveda l'importo massimo garantito dal fideiussore).

La nuova disciplina sulla fideiussione *omnibus*, la cui efficacia è stata fatta decorrere dal 120° giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 154/1992 (art. 11, comma 4°), è pacificamente ritenuta immediatamente applicabile anche ai rapporti pregressi, ma limitatamente alla regolamentazione degli effetti ancora in corso.

Ne consegue che le fideiussioni illimitate prestate prima dell'acquisto di efficacia dell'art. 10 l. n. 154/1992 (9.7.1992) garantiscono solo le obbligazioni già sorte a quella data, ma non quelle che venissero ad esistenza successivamente.

Restano invece disciplinati dalla legge anteriore i diritti già sorti nel vigore della normativa precedente, gli effetti già esauritisi e la disciplina dei requisiti di validità del titolo costitutivo.

Anche nel caso della fideiussione *omnibus* quindi è stata esclusa la retroattività della normativa so-

pravvenuta che ha imposto contenuti contrattuali prima non previsti, posto che l'art. 10 l. n. 154/1992 non contiene né disposizioni ad effetto retroattivo né norme di interpretazione autentica della precedente disciplina.

2. L'APPLICAZIONE DELLA L. 7.3.1996, N. 108 AGLI EFFETTI PRODOTTI DAI RAPPORTI BANCARI PENDENTI. Se va esclusa l'applicazione della l. n. 108/1996 ai contratti conclusi precedentemente la sua entrata in vigore per quanto concerne i requisiti di validità dei medesimi o di singole clausole, la nuova normativa deve invece trovare applicazione sugli effetti ancora in corso destinati a prodursi dopo la sua entrata in vigore.

È questa la soluzione offerta dalla Supr. Corte nella sentenza annotata, la quale appare condivisibile in forza del principio ricordato al paragrafo che precede, applicato dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche a fattispecie diverse dall'usura.

Un esempio dell'applicazione del principio secondo cui la validità di un atto va valutata con riferimento alla normativa in vigore al momento del suo perfezionamento, senza che ciò impedisca alla disciplina sopravvenuta di regolamentarne gli effetti lo si è già ricordato nel paragrafo precedente a proposito delle fideiussioni *omnibus* preesistenti a garanzia di obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della l. n. 154/1992.

Un altro esempio può essere ricordato, per restare nell'ambito dei rapporti finanziari, in materia di contratti di investimento: i requisiti di validità del cosiddetto contratto per la prestazione di servizi di investimento (o contratto quadro di intermediazione mobiliare o *master agreement*) sono quelli previsti dalla normativa in vigore al momento della sua conclusione (oggi costituita dall'art. 23 d. legis. 24.2.1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52, t.u.f.*) e dall'art. 37 reg. Consob 29.10.2007, n. 16190, secondo cui i contratti di investimento, con la sola eccezione del contratto di consulenza finanziaria, debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità e debbono avere un contenuto minimo predeterminato).

Tale contratto è stato ritenuto valido se conforme alla normativa in vigore al momento del suo perfezionamento (in particolare all'oggi abrogata l. 2.1.1991, n. 1, *Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari*), anche se privo dei più specifici requisiti contenutistici imposti dalla normativa successivamente introdotta col d. legis. 23.7.1996, n. 415 (*Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE*

del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), poi confluita nel t.u.f.

Esso è stato tuttavia ritenuto non idoneo a legittimare ordini di investimento impartiti successivamente all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, in mancanza di un suo adeguamento alla stessa.

Infatti, si è precisato che la validità del contratto quadro alla luce della disciplina vigente al momento della sua stipulazione non è sufficiente a «salvare» gli ordini successivamente impartiti, in quanto la dinamica del rapporto negoziale sconta la peculiarità del programma di investimento, che appartiene alla categoria dei contratti, al contempo, ad efficacia immediata e ad esecuzione continuata; la mancata corrispondenza del contratto quadro al modello disciplinato dallo *ius superveniens* determina una nullità sopravvenuta operante sugli effetti e non sull'atto, che sostanzia una tecnica di reazione dell'ordinamento assimilabile ad una peculiare ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, siccome connessa alla sopravvenuta inidoneità del contratto a spiegare i suoi effetti di titolo di legittimazione per le operazioni di investimento (TRIB. PARMA, 24.3.2011, n. 358, *infra*, sez. III).

In sostanza, è stata affermata la nullità degli ordini di investimento in quanto derivata da un contratto quadro stipulato in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni del t.u.f. che non sia stato aggiornato secondo le nuove norme che prevedono oneri formali aggiuntivi ed inderogabili, stante l'indissolubile vincolo esistente tra i singoli ordini di investimento ed il contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, il quale costituisce un negozio gestorio, qualificabile come mandato fra il cliente e l'intermediario, avente ad oggetto l'attività di negoziazione di strumenti finanziari.

A ben vedere non si tratterebbe tanto di nullità sopravvenuta né del contratto quadro né dei singoli ordini di investimento, quanto piuttosto di una sopravvenuta inidoneità del contratto sottoscritto in epoca precedente a spiegare i suoi effetti di legittimazione delle operazioni di investimento svolte tramite l'intermediario (TRIB. PARMA, 21.12.2012, *infra*, sez. III).

Non mancano però prese di posizioni a favore di una vera e propria nullità sopravvenuta, sia pure relativa in quanto eccezionale solo dal cliente (TRIB. NOVARA, 20.12.2012, *infra*, sez. III).

Come già detto, pare preferibile ritenere che la sopravvenuta inadeguatezza di un contratto di durata rispetto a norme imperative introdotte dopo il suo perfezionamento non possa incidere più sul contratto come atto, ma solo sul contratto come rapporto, ponendo un problema di efficacia della legge

nel tempo e non un problema di «nullità sopravvenuta», non compatibile col principio secondo cui al contratto debbono applicarsi le norme in vigore nel momento in cui esso viene concluso, fermo restando che, se esso è destinato ad avere esecuzione continuata, i suoi effetti che si dipanano nel tempo dovranno necessariamente essere assoggettati alle norme imperative in vigore nel momento in cui tali effetti sono destinati a prodursi.

Ne consegue che i singoli ordini di investimento, costituendo momento esecutivo del contratto di mandato a cui è assimilabile il contratto quadro, traggono origine ed efficacia dalla conclusione di quest'ultimo nelle forme prescritte dalla legge.

Tornando agli effetti dei contratti di finanziamento le cui condizioni economiche siano divenute non più coerenti con la legge sull'usura, va anzitutto precisato che il problema si pone principalmente per i finanziamenti a tasso fisso, in quanto quelli a tasso variabile dovrebbero venire automaticamente adeguati ai tassi ufficiali e quindi non usurari.

La determinazione di quale debba essere il tasso lecito da sostituire a quello usurario ed i problemi circa le modalità di applicazione della l. n. 108/1996 ai mutui a tasso fisso conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore è stato risolto dal d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito con modificazioni nella l. n. 24/2001.

Tale decreto legge ha fissato, per i ratei in scadenza a decorrere dal 31.12.2000 in avanti, un tasso di sostituzione pari al 9,96%, da sostituire a quello risultante superiore al tasso soglia. Il tasso di sostituzione è ridotto all'8% per i mutui di importo originario non superiore a L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) accessi per l'acquisto della prima casa e la sostituzione trova applicazione sempre alle rate scadute dal 31.12.2000.

Restano però due problemi irrisolti:

- 1) quale sia il tasso da sostituire ai mutui preesistenti con tasso fisso divenuto usurario nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. n. 108/1996 ed il 31.12.2000 (data di entrata in vigore del d.l. n. 394/2000);
- 2) quale sia il tasso da sostituire a quello divenuto usurario nelle operazioni finanziarie diverse dai mutui a tasso fisso.

Il primo problema si pone in quanto il d.l. n. 394/2000 ha previsto l'applicazione del tasso di sostituzione del 9,96% solo alle rate dei mutui a tasso fisso scadenti dal 31.12.2000 in avanti.

Il secondo problema sorge invece perché il d.l. 394/2000 nulla ha previsto per la sostituzione dei tassi divenuti usurari applicati alle operazioni finanziarie diverse dai mutui a tasso fisso.

Entrambi i problemi si pongono poi sia per i ratei non pagati, sia per quelli pagati di cui il cliente chie-

da la ripetizione, sempre però se maturati successivamente all'entrata a regime della legge anti-usura, posto che quelli maturati prima, anche se richiesti in pagamento dall'intermediario solo successivamente, non si considerano usurari e restano dovuti (TRIB. NUORO, 10.3.2008, *infra*, sez. III).

Le soluzioni prospettate individuano tre tassi alternativi che potrebbero essere sostituiti al tasso divenuto usurario e precisamente:

- a) il tasso soglia;
- b) il tasso legale;
- c) il tasso effettivo globale medio (TEGM) vigente al momento della riscossione, tasso che viene indicato nei periodici decreti ministeriali.

L'orientamento ormai affermato è però nel senso che il tasso di sostituzione debba essere quello soglia, da sostituire a quello divenuto illegittimo mediante il meccanismo di inserzione automatica di clausole previsto dagli artt. 1419, comma 2° e 1339 cod. civ. È questa la soluzione offerta anche dalla sentenza che si annota.

Merita un accenno a parte il problema della possibilità di richiedere la restituzione di interessi corrisposti prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996 in quanto ritenuti usurari secondo parametri che si vorrebbero in qualche modo ricavare da tale legge.

Ricordando che le leggi sostanziali nuove si applicano ai rapporti ancora pendenti, ma limitatamente agli effetti non ancora esauriti, la corresponsione degli interessi periodici deve ritenersi esaurita in adempimento di obbligazioni frazionate nel tempo, le quali hanno una propria autonomia (è giurisprudenza pacifica che l'obbligazione di pagamento degli interessi è autonoma rispetto a quella di restituzione del capitale, tant'è che, ad esempio, essa soggiace ad un diverso termine prescrizione rispetto a quello della prestazione principale).

È quindi escluso che possa concepirsi la restituzione di interessi corrisposti prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996 (o meglio prima della pubblicazione del primo decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi) sostenendone la usurarietà con riferimento a soglie introdotte successivamente, senza considerare che mancherebbe anche un parametro di riferimento oggettivo per ritenere superata la soglia dell'usura. Prima della l. n. 108/1996 non esistevano, infatti, rilevazioni dei tassi effettivi globali medi dai quali partire per il calcolo dei tassi soglia.

L'ipotesi in esame è ben diversa dal problema degli interessi anatocistici, la cui ripetibilità si fonda su una nullità originaria della clausola di capitalizzazione per originario contrasto con l'art. 1283 cod. civ. e non, come per gli interessi usurari sui contratti preesistenti, su un'inefficacia sopravvenuta derivante da

una legge entrata in vigore dopo la conclusione del contratto.

Può pertanto concludersi che, una volta corrisposto il rateo di interessi scaduti, la relativa obbligazione deve ritenersi estinta per intervenuto adempimento ed i relativi effetti vanno considerati esauriti e dunque non potranno più essere travolti dall'entrata in vigore di leggi successive al pagamento.

III. I precedenti

1. L'APPLICAZIONE DELLA L. 7.3.1996, N. 108 AI REQUISITI DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI PREESISTENTI. Sull'orientamento secondo cui deve ritenersi nulla la clausola che prevede il pagamento di interessi convenzionali divenuti usurari, anche se pattuita prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996 si vedano: TRIB. TORINO, 6.10.2009, n. 6756, in *www.ilcaso.it*, 2010, I, 2031; TRIB. REGGIO CALABRIA, 18.2.2003, in *Giur. merito*, 2003, 1726; APP. MILANO, 6.3.2002, in *Giur. it.*, 2003, 93, che parla di nullità parziale della clausola determinativa di interessi moratori divenuti usurari dopo l'entrata in vigore della l. n. 108/1996.

Sull'orientamento che esclude invece la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale che prevede il pagamento di interessi ultra legali divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996: CASS., 13.12.2010, n. 25182, in *Juris Data*, 2013, ove si legge in versione integrale; CASS., 16.2.2009, n. 4635, *ibidem*, ove si legge in versione integrale, la quale esclude la retroattività delle norme anti usura; CASS., 31.1.2006, n. 2140, in *Mass. Giust. civ.*, 2006; CASS., 21.12.2005, n. 28302, *ivi*, 2005; CASS., 25.2.2005, n. 4093, *ibidem*; CASS., 25.2.2005, n. 4092, *ibidem*; TRIB. ROMA, 2.1.2003, in *Giur. merito*, 2003, 2189; A.B.F. ROMA, 29.2.2012, n. 620, in *www.ilcaso.it*, 2012, I, 7121.

Escludono la nullità sopravvenuta del contratto di fideiussione *omnibus* concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992, ma precisano che esso non produce effetti sulle obbligazioni principali sorte successivamente a quella normativa: CASS., 9.8.2001, n. 10981, in *Guida al dir.*, 2001, n. 34, 32 ss.; CASS., 29.10.1998, n. 10808, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, 47; CASS., 19.3.1993, n. 3291, in *Corr. giur.*, 1993, 692; CORTE COST., 27.6.1997, n. 204, in *Foro it.*, 1997, I, 2034, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 cod. civ.; TRIB. CAGLIARI, 19.3.1998, in *Riv. giur. sarda*, 1999, 469; TRIB. NAPOLI, 8.3.1994, in *Giur. merito*, 1994, 605; TRIB. ROVIGO, 31.7.1993, *ibidem*, 884; TRIB. CAGLIARI, 17.2.2006, in *Riv. giur. sarda*, 2006, 113.

Sulla necessità di considerare le commissioni di

massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso usurario si vedano: CASS. PEN., 19.12.2011, n. 46669, in *www.ilcaso.it*, 2012, I, 6799; CASS. PEN., 14.5.2010, n. 28743, in *Cass. pen.*, 2011, 2254; CASS. PEN., 19.2.2010, n. 12028, *ivi*, 2010, 4133; TRIB. PALMI, 27.11.2007, in *Guida al dir.*, 2008, n. 5, 79.

Esclude la possibilità di considerare le commissioni di massimo scoperto e le commissioni di affidamento puro nel calcolo del tasso soglia prima dell'entrata in vigore della l. n. 2/2009, TRIB. VERONA, 19.11.2012, in *www.ilcaso.it*, 2012, I, 8144.

2. L'APPLICAZIONE DELLA L. 7.3.1996, N. 108 AGLI EFFETTI PRODOTTI DAI RAPPORTI BANCARI PENDENTI. Sull'applicabilità della l. n. 108/1996 ai rapporti finanziari pendenti si vedano: CASS., 17.11.2000, n. 14899, in *Giust. civ.*, 2000, I, 3099 ss.; CASS., 22.4.2000, n. 5286, e TRIB. NAPOLI, 19.5.2000, entrambe in *Giur. it.*, 2000, I, 1665 ss.; TRIB. MILANO, 28.6.2000, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, II, 110 ss., con nota di GIUSTI, recante un esauriente esame delle varie teorie sorte sia sull'applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti di mutuo preesistenti sia soprattutto sull'identificazione del tasso da sostituire a quello usurario.

Sulla sostituzione del tasso soglia al tasso di interesse convenzionale divenuto usurario: A.B.F. ROMA, 29.2.2012, n. 620, in *www.ilcaso.it*, 2012, I, 7121; TRIB. PORDENONE, 7.3.2012, *ibidem*, I, 7736, il quale parla di inesigibilità parziale degli interessi per la parte che supera il tasso soglia; TRIB. NAPOLI, 19.5.2000, *cit.*, il quale ha previsto che il tasso usurario debba essere sostituito col tasso soglia così come determinato di trimestre in trimestre dal Ministro del tesoro e non con riferimento al tasso soglia esistente al momento della decisione; nello stesso senso: APP. MILANO, 6.3.2002, in *Giur. it.*, 2003, I, 93 ss.; TRIB. CAMPOBASSO, 3.10.2000, in *Giur. merito*, 2001, 674; TRIB. FIRENZE, 10.6.1998, in *Giur. it.*, 1999, 528.

Per la tesi secondo cui la sostituzione del tasso usurario deve avvenire col tasso legale: TRIB. MILANO, 13.11.1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1607, ed in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, II, 501.

Precisa che gli interessi dovuti a qualunque titolo, pattuiti prima della l. n. 108/1996 o prima della rilevazione del tasso soglia, non sono usurari anche se richiesti successivamente TRIB. NUORO, 10.3.2008, *ivi*, 2009, II, 576.

Sulla nullità degli ordini di investimento conseguenti ad un contratto quadro nullo si vedano: TRIB. MANTOVA, 22.3.2007, in *www.ilcaso.it*, 2007, I, 594 e TRIB. CAGLIARI, 18.1.2007, *ibidem*, I, 473 ed in *Riv. giur. sarda*, 2007, I, 193; TRIB. FIRENZE, 18.10.2005, in *Giur. merito*, 2007, 49; APP. MILANO, 13.6.2004, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, II, 297.

Sul problema del mancato adeguamento del contratto quadro stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del t.u.f., si possono distinguere 4 diversi orientamenti: il primo espresso, tra le altre, da TRIB. TARANTO, 28.10.2004, n. 2273, in *Foro it.*, 2005, I, 895; TRIB. VENEZIA, 5.11.2009, in *www.ilcaso.it*, 2009, I, 1924, e TRIB. ROMA, 14.2.2011, in *JurisData*, 2013, secondo cui sono pienamente legittime le operazioni effettuate a seguito dell'entrata in vigore del t.u.f., pur a fronte di un *master agreement* antecedente e non aggiornato, anche in base alla qualificazione come non imperative delle disposizioni violate dal comportamento dell'intermediario finanziario che non abbia provveduto ad adeguare il contratto medesimo alla normativa sopravvenuta; un secondo orientamento espresso ad esempio da TRIB. TORINO, 16.1.2009, n. 155, in *www.osservatorio.it*, sez. giurisprudenza piemontese; TRIB. TORINO, 26.5.2010, n. 3600, in *www.ilcaso.it*, 2010, I, 2317 e da TRIB. TORINO, 15.10.2010, n. 7501, in *www.uniuris.it*; TRIB. VENEZIA, 5.11.2009, in *www.ilcaso.it*, 2009, I, 1924, secondo cui va ritenuta la sostituzione *ex lege* delle clausole del contratto quadro difformi dal t.u.f., sul duplice presupposto della mancanza, nel nostro ordinamento, della categoria della nullità sopravvenuta a seguito dell'entrata in vigore di una diversa normativa e dell'insussistenza di un'espressa richiesta di adeguamento dei contratti-quadro stipulati *ante* t.u.f.; il terzo orientamento espresso da TRIB. NOVARA, 20.12.2012, *ivi*, 2012, I, 7206, e TRIB. NAPOLI, 30.12.2010, n. 13184, *ivi*, 2011, I, 3079 che accolgono invece la qualificazione delle norme contenute nell'art. 23 del t.u.f. e negli artt. 28 e 30 del reg. Consob n. 11522/1998 come imperative e concludono per la nullità sopravvenuta del contratto-quadro e degli ordini di acquisto costituenti attuazione del predetto contratto; un quarto orientamento espresso, tra le tante, da TRIB. PARMA, 24.3.2011, n. 358, in *Juris Data*, 2013, ove si legge in versione integrale; TRIB. PARMA, 21.12.2012, in *www.ilcaso.it*, 2013, I, 8498; TRIB. SALUZZO, 28.4.2009, *ivi*, 2009, I, 1729; TRIB. PARMA, 3.4.2008, n. 554, *ivi*, 2008, I, 1193, secondo cui il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta di un contratto quadro non può incidere sulla sua validità, ma determina la nullità degli ordini di investimento conseguenti per la sopravvenuta inefficacia del primo.

Esclude la nullità sopravvenuta di un contratto quadro di intermediazione mobiliare concluso nel vigore della l. n. 1/1991 in mancanza di un suo adeguamento alla normativa sopravvenuta, laddove esso abbia un contenuto minimo costituito dall'indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento dei servizi, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'interme-

diario: TRIB. RAVENNA, 2.9.2011, n. 1157, in *www.il caso.it*, 2012, I, 8089.

Sull'affermazione secondo cui il d.l. n. 394/2000 trova applicazione solo con riferimento ai contratti di mutuo: APP. MILANO, 10.5.2002, in *Giur. it.*, 2003, I, 502 ss.

IV. La dottrina

1. L'APPLICAZIONE DELLA L. 7.3.1996, N. 108 AI REQUISITI DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI PREESISTENTI. Sull'applicabilità della normativa sopravvenuta agli effetti di un contratto e non all'atto si vedano: ROPPO, *Il contratto*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 2001; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Esi, 2007, 992; SCOGNAMIGLIO, *Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, XXVII, 1951, ed in *Scritti giuridici*, I, *Scritti di diritto civile*, Cedam, 1996, 239; TOMMASINI, voce «Invalidità (diritto privato)», in *Enc. del dir.*, XXII, Giuffrè, 1972, 593 ss.

Sull'usura in generale e riguardo agli effetti della l. n. 108/1996 sui rapporti bancari pendenti si vedano: URBANI, *Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale*, ne *L'ordinamento finanziario italiano*, a cura di CAPRIGLIONE, 2010, II, 804 ss.; GIUSTI, *Note in tema di sequestro liberatorio ed usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, II, 111 ss.; MANIACI, *Le regole degli interessi usurari*, ne *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Zanichelli, 2005, 114 ss.; TURCO, *Il tasso soglia usurario e il contratto di mutuo*, in *Riv. notar.*, 2005, 265 ss.; SERRAO D'AQUINO, *Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto ed usura*, in *Giur. merito*, 2011, 1172; BONORA, *La nuova legge sull'usura*, Cedam, 1998; BELLI-MAZZINI, *Legge antiusura, tasso-soglia e problemi relativi ai contratti in corso*, in *Dir. banc.*, 1998, I, 621 ss.; CARBONE, *Interessi usurari dopo la l. 108/96*, in *Corr. giur.*, 1998, 438 ss.; CERNIGLIA, *La legge 108/96 sull'usura e gli utenti dei servizi bancari*, *ibidem*, 585 ss.; QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in questa *Rivista*, 1997, II, 62 ss.; DE ANGELIS, voce «Usura», in *Enc. giur. Treccani*, XXXII, Agg., VI, Ed. enc. it., 1997, 1 ss.; GIOA, *Interessi usurari: rapporti in corso e ius superveniens*, in *Corr. giur.*, 1998, 197 ss.; INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia», della disciplina antiusura e al divieto dell'anatocismo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, 257 ss.; MAJELLO, in BELLI-CONTENTO-PATRONI GRIFFI-PORZIO-SANTORO, *Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, II, sub art. 120, Zanichelli, 2003, 1963 ss.; MANNA, voce «Usura (la nuova normativa dell'»)», nel *Digesto IV ed., Disc. pubbl., sez. pen.*, Agg., I, Utet, 2000, 646 ss.; NIGRO, *L'ana-*

tocismo nei rapporti bancari: una storia «infinita»?», in Dir. banc., 2001, I, 269 ss.; SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 1529; SILVETTI, in CALANDRA BUONAURA-PERASSI-SILVETTI, *La banca: l'impresa e i contratti*, nel *Trattato Cottino*, Cedam, 2001, 399 ss.; TARDIVO, *La legge sull'usura e i contratti di finanziamento fondiario*, in *Vita not.*, 1998, 1414 ss.; ZADRA, *I mutui a tasso fisso nell'attuale scenario di mercato: aspetti giuridici ed economici*, in *Bancaria*, 1998, n. 3, 18 ss.

Con particolare riferimento ai rapporti tra usura e commissioni di massimo scoperto si vedano: CERVINI, *La commissione di massimo scoperto*, ne *La disciplina dei rapporti bancari*, Cedam, 2012, 811 ss.; CIAN, *Il costo del credito bancario alla luce dell'art. 2 bis l. 2/2009 e della l. 102/2009: commissioni di massimo scoperto, commissioni di affidamento, usura*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, I, 189 ss. Sull'applicabilità della normativa sopravvenuta agli effetti di un contratto e non all'atto si vedano: ROPPO; GAZZONI, 992; SCOGNAMIGLIO, *Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici*, in *Scritti giuridici*, I, *Scritti di diritto civile*, Cedam, 1996, 239; TOMMASINI, voce «Invalidità (diritto privato)», in *Enc. del dir.*, XXII, Giuffrè, 1972, 593 ss.

2. L'APPLICAZIONE DELLA L. 7.3.1996, N. 108 AGLI EFFETTI PRODOTTI DAI RAPPORTI BANCARI PENDENTI. In generale, per i profili contrattuali dell'usura, oltre alla dottrina citata al paragrafo che precede, si vedano: DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Cedam, 2008; AA.VV., *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di VETTORI, Cedam, 2002.

Per un'elencazione delle opinioni dottrinali favorevoli all'applicazione del tasso soglia in sostituzione del tasso di interesse divenuto usurario si veda GIUSTI, 110 ss.; DI MARZIO, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, 2000, 3099 ss., il quale aderisce alle tesi della sostituzione del tasso divenuto usurario col tasso soglia, ma non ai sensi degli art. 1419, comma 2°, e 1339 cod. civ., bensì per effetto della sopravvenuta inefficacia della parte di tasso di interesse eccedente la soglia usuraria; GAZZONI, *Usura sopravvenuta e tutela del debitore*, in *Riv. notar.*, 2000, 1445 ss., che richiama la sopravvenuta inefficacia della parte di tasso di interesse superiore alla soglia anti usura e quindi la necessità di riduzione ex art. 1467, comma 3°, cod. civ.

Sull'applicazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei periodici decreti ministeriali e vigente al momento della riscossione, in sostituzione del tasso divenuto usurario si vedano: FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, 483; LANZILLO, *La pro-*

porzione fra le prestazioni contrattuali, Cedam, 2003, 199.

Per la tesi secondo cui, una volta divenuti usurari i tassi di interesse previsti in un contratto di finanziamento concluso prima dell'entrata in vigore della

l. n. 108/1996, nessun interesse sarebbe più dovuto: CARBONE, *Interessi usurari dopo la l. n. 108/1996*, in *Corr. giur.*, 1998, 488.

PAOLO BONTEMPI

► CASS. CIV., III sez., 14.3.2013, n. 6575
Conferma App. Torino, 4.5.2007

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - COMUNIONE LEGALE - COMUNIONE SENZA QUOTE - CREDITO PERSONALE - ESPROPRIAZIONE PER INTERO DEL BENE COMUNE - VENDITA O ASSEGNAZIONE DEL BENE - SCIoglimento DELLA COMUNIONE LEGALE - CONIUGE NON DEBITORE - ASSEGNAZIONE DI METÀ DEL RICAVATO O DI METÀ DEL VALORE DEL BENE (cod. civ., art. 189)

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia a oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

dal testo:

Il fatto. 1. L. A. propose al Tribunale di Torino opposizione avverso l'ordinanza di vendita di un immobile caduto nel fallimento E. sas e dell'accomandatario, di lei coniuge, D. G. in proprio, deducendo essere il bene, da questi acquistato il 9.11.92, compreso nella comunione legale con lui, ricostituitasi per la riconciliazione intervenuta successivamente ad una pri-

ma separazione consensuale del 1986, come riconosciuto in una successiva separazione, anch'essa consensuale, del 25 marzo 1998; ma la convenuta curatela dedusse la mancanza di prova della ricostituzione della comunione legale tra i coniugi per effetto dell'addotta riconciliazione intervenuta dopo la (prima) separazione, comunque non opponibile ai terzi; ed il tribunale rigettò la domanda.

La corte di appello di Torino dichiarò poi inammissibile il gravame della L., articolato su venti ragioni di doglianza, rilevando la mancata specifica impugnazione di entrambe tali *rationes decidendi* e condannando l'appellante alle spese anche del secondo grado.

Per la cassazione di tale ultima sentenza, resa in data 4.5.07 col n. 702, ricorre ora, con atto notificato il 10.1.08 ed affidandosi a due motivi, la L.; degli intimati resiste, ma con controricorso notificato soltanto il 7.11.12, la Curatela.

I motivi. 2. La ricorrente articola due motivi, dolendosi:

– con il primo, di “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c. n. 3)”, della dichiarata inammissibilità del gravame, concludendo col seguente quesito di diritto: “costituisce violazione o falsa applicazione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di indicazione dei motivi specifici allorquando, come nella fattispecie, i motivi dell'impugnazione, pur ipoteticamente infondati nel merito, sono tuttavia esposti senza che siano adoperate formule o seguiti schemi particolari ma siano chiaramente individuabili le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene?”;

– con il secondo, di vizio motivazionale, della